

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **195/1971** (ECLI:IT:COST:1971:195)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FRAGALI** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **28/10/1971**; Decisione del **13/11/1971**

Deposito del **30/11/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5810**

Atti decisi:

N. 195

ORDINANZA 11 NOVEMBRE 1971

Deposito in cancelleria: 30 novembre 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 9 dicembre 1971.

Pres. FRAGALI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per

le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Josi Enrico, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 15 aprile 1971 ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevedono che, nel caso in cui il contribuente sia moroso nel pagamento delle imposte dovute sui redditi derivanti da imprese commerciali, l'Amministrazione finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di fallimento.

Considerato che la questione, sollevata per assunto contrasto delle dette norme con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, è identica a quella già esaminata e ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla menzionata decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Milano del 15 aprile 1971 in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 114 del 18 giugno 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.